



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2012

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51

**OGGETTO:** Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.-


L'anno duemiladodici, addì ventinove, del mese di novembre, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

| Cognome e Nome     | Carica      | Pr. | As. |
|--------------------|-------------|-----|-----|
| TOGNETTI Paolo     | Sindaco     | X   |     |
| AGNESINA Francesco | Consigliere | X   |     |
| NIBBIO Ferruccio   | Consigliere | X   |     |
| STOTO Massimiliano | Consigliere | X   |     |
| NEGRI Patrizia     | Consigliere | X   |     |
| CIANI Francesco    | Consigliere | X   |     |
| FANTOLI Gianfranco | Consigliere | X   |     |
| DIFINO Giuseppina  | Consigliere | X   |     |
| GROSSI Antonio     | Consigliere | X   |     |
| MAFFIOLI Lorenzo   | Consigliere |     | X   |
| DIBIASE Michele    | Consigliere | X   |     |
| BARONI Rosella     | Consigliere | X   |     |
| VOLPONE Chiara     | Consigliere | X   |     |
|                    |             | 12  | 1   |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2012

**OGGETTO:** Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.-

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune ha sottoscritto la Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti ricadenti nell'A.T.O. n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ai sensi della L.R. 20 gennaio 1997 n. 13;

Che la predetta Convenzione aveva durata decennale e che pertanto è necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione adeguandola alle nuove normative;

Che a tal fine è stata predisposta dall'A.T.O. n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese una proposta di modifica della Convenzione approvata dalla Conferenza d'Ambito con atto n. 141 del 08/10/2012;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto necessario ed opportuno approvare la proposta della nuova Convenzione, allegata alla presente in quanto parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" che recepisce integralmente la L.R. 20 gennaio 1997 n. 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Legisl. n. 267/2000 e s.m.i., il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, che di seguito sottoscrive:

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to (Oliva geom Emanuela)

Sulla proposta di delibera cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. e s.m.i., il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive:

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to (Giacomo rag. Porta)

Visto l'art. 134, comma 4, del citato testo Unico



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail [mergozzo@ruparpiemonte.it](mailto:mergozzo@ruparpiemonte.it)

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2012

### DELIBERA

- 1) Di approvare la Convenzione di cooperazione Regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale
- 2) Di attribuire al Sindaco tutti i necessari poteri per la sottoscrizione della Convenzione.

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

In accoglimento della proposta suddetta;

Ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato:

| PRESENTI | ASTENUTI | VOTANTI | VOTI FAVOREVOLI | VOTI CONTRARI |
|----------|----------|---------|-----------------|---------------|
| N. 12    | N. 0     | N. 12   | N. 12           | N. 0          |

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



AUTORITÀ D'AMBITO n°1

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

**CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I  
RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI  
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1  
"VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE" PER  
L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO**

*Aggiornamento: ottobre 2012*



## Indice generale

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TITOLO I – ISTITUZIONE</b>   | <b>4</b>  |
| CAPO I – AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE.....  | 4         |
| Art. 1 (Istituzione).....   | 4         |
| Art. 2 (Modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale).....                                      | 4         |
| Art. 3 (Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione).....                           | 5         |
| Art. 4 (Durata e modificazioni della convenzione).....  | 6         |
| CAPO II – CONFERENZA DEI SINDACI, DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE E DELLE PROVINCE..... | 6         |
| Art. 5 (Conferenza).....  | 6         |
| Art. 6 (Rappresentanza).....  | 6         |
| Art. 7 (Bacini Territoriali Omogenei, B.T.O.).....  | 6         |
| <b>TITOLO II – FUNZIONAMENTO</b>  | <b>7</b>  |
| CAPO I –AUTORITÀ D'AMBITO   | 7         |
| Art. 8 (Organi).....  | 7         |
| Art. 9 (Composizione, funzionamento, sede dell'Autorità d'Ambito).....                        | 7         |
| Art. 10 (Presidente dell'Autorità d'Ambito).....  | 8         |
| Art. 11 (Pubblicazione e forme di consultazione).....   | 8         |
| CAPO II – GLI UFFICI.....   | 9         |
| SEZIONE I – INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI.....  | 9         |
| Art. 12 (Articolazione degli Uffici).....   | 9         |
| Art. 13 (Direttore dell'Autorità d'Ambito).....   | 9         |
| Art. 14 (Status dei Dipendenti dell'Autorità d'Ambito).....                                   | 9         |
| SEZIONE II – COMPITI DEGLI UFFICI.....  | 9         |
| Art. 15 (Definizione).....  | 9         |
| Art. 16 (Competenze).....   | 10        |
| <b>TITOLO III – PRODUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO.....</b>                                       | <b>10</b> |
| CAPO I – INDIVIDUAZIONE DELLE GESTIONI.....   | 10        |
| Art. 17 (Organizzazione del Servizio Idrico Integrato-criteri e procedure).....               | 10        |
| Art. 18 (Tariffa del Servizio Idrico Integrato).....  | 10        |
| Art. 19 (Autorizzazioni relative alla realizzazione delle infrastrutture).....                | 11        |
| CAPO II – ACCESSO E CONTROLLO.....  | 11        |
| Art. 20 (Tutela dei diritti degli utenti).....  | 11        |
| Art. 21 (Controllo, pubblicazione e accesso).....   | 11        |
| <b>TITOLO IV - NORME FINANZIARIE E FINALI.....</b>  | <b>11</b> |
| Art. 22 (Rapporti finanziari).....  | 11        |



|  |    |
|--|----|
| <i>Art. 23 (Dotazione dell'Autorità d'Ambito)</i> .....  | 12 |
| <i>Art. 24 (Norma finale)</i> .....  | 12 |
| <b>ALLEGATI:</b> .....   | 13 |
| ALLEGATO A.....  | 13 |
| <i>Elenco dei Comuni compresi nell'A.T.O. N.1</i> .....  | 13 |
| ALLEGATO B.....  | 16 |
| <i>Elenco dei Comuni appartenenti ai B.T.O. ed alle Comunità Montane</i> .....   | 16 |
| ALLEGATO C.....  | 18 |
| <i>Dati territoriali dei Comuni appartenenti all'A.T.O. n. 1</i> .....   | 18 |
| ALLEGATO D.....  | 23 |
| <i>Quote di Rappresentatività dei Comuni appartenenti all'A.T.O. n. 1</i> .....  | 23 |
| ALLEGATO E.....  | 28 |
| <i>Quote di rappresentatività delle Province, dei Bacini Territoriali Omogenei e delle Comunità Montane appartenenti all'A.T.O. N. 1</i> ..... | 28 |



## TITOLO I – ISTITUZIONE

### CAPO I – Ambito Territoriale Ottimale

#### *Art. 1 (Istituzione)*

Ai sensi della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n.13 è istituito, per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n° 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" dotato di soggettività giuridica autonoma e disciplinato dalla Convenzione sottoscritta dagli enti nel 2002.

Ai sensi della Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997

#### *(Enti Locali partecipanti)*

Partecipano all'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", nelle forme e nei modi previsti dalla citata Legge, i Comuni ricompresi nell'elenco contenuto nell'allegato A alla presente convenzione, le Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, le Comunità Montane; Valli dell'Ossola, del Verbano, Due Laghi Cusio Mottarone e Vallestrona.

#### *Art. 2 (Modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale)*

Nei casi in cui il Consiglio Regionale, con propria deliberazione, modifichi l'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", includendo nuovi Comuni od escludendone altri, anche in ambito interregionale, come previsto nei commi 4 e 5 dell'art.2 L.R. 13/97, la presente convenzione verrà modificata di conseguenza ed approvata dall'Autorità d'Ambito. Le quote di rappresentanza dei singoli Enti Locali partecipanti all'Ambito e le perimetrazioni dei Bacini Territoriali Omogenei (B.T.O.) interessati dalle suddette modificazioni sono rideterminate automaticamente tenuto conto delle variazioni intervenute e sulla base dei criteri stabiliti all'art.6 della presente convenzione. I Comuni subentranti dovranno approvare la convenzione nelle stesse forme e con le stesse modalità della presente. Il Presidente dell'Autorità d'Ambito è autorizzato a sottoscrivere la convenzione di adesione.



### *Art. 3 (Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione)*

Tra gli Enti Locali costituenti l' A.T.O. n° 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", si stipula la presente convenzione di cooperazione al fine di esercitare in forma associata le funzioni relative al Servizio Idrico Integrato di cui alla D.Lgs. 152/2006 e alla L.R. 13/97, comprensive della captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e, a mezzo di reti differenziate, per usi industriali, nonché di fognatura e depurazione di acque reflue, della relativa riutilizzazione, del conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature. In particolare, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi di pianificazione Regionale e di Bacino adottati, tali funzioni saranno finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la protezione e la tutela delle risorse idriche, la pianificazione degli usi nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile in un'ottica di rinnovabilità della risorsa, con esclusione della disciplina della produzione di energia da impianti idroelettrici;
- b) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione Regionale e di Bacino;
- c) il raggiungimento, nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 ed in un congruo lasso di tempo, dell'unitarietà del regime tariffario. Questo dovrà essere definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- d) la tutela di situazioni di disagio e la tutela delle zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica previste dalle Leggi Regionali in materia, da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;
- e) la valorizzazione del patrimonio gestionale pubblico attraverso forme di organizzazione finalizzate allo sviluppo di strategie sinergiche e/o all'integrazione tra i diversi soggetti secondo i criteri stabiliti nella dalla Giunta Regionale.

In questo quadro di riferimento saranno gestite in forma associata ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/97 e della presente convenzione, le seguenti funzioni:

- a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e qualità di acque distribuite, raccolte e depurate ed in generale del livello qualitativo globale del servizio idrico integrato da garantirsi agli utenti;
- b) adozione del programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio idrico integrato;
- c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari, definizione del piano finanziario relativo al programma di cui alla lettera b, sulla base di uno strumento conoscitivo costituito da un bilancio consolidato d'ambito;
- d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato;
- e) salvaguardia degli organismi esistenti;
- f) compimento degli atti o affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla individuazione delle modalità di cui alla lettera d; sulla base di criteri di efficacia ed economicità e con il vincolo della reciprocità degli impegni;
- g) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio anche mediante verifica costante del programma di attuazione delle politiche di risparmio idrico;
- h) definizione ed attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue, nonché al contenimento delle perdite in rete;
- i) organizzazione dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti attinenti il servizio idrico integrato.

L'Autorità d' Ambito, nell'esercizio delle funzioni di cui sopra conforma la propria attività alle norme statali e regionali in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e



di qualità del servizio idrico integrato e predisporre entro un anno gli strumenti gestionali di cui alle lettere c e d.

#### ***Art. 4 (Durata e modificazioni della convenzione)***

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni 10 (dieci) a partire dalla data di sottoscrizione. La presente convenzione può essere prorogata dalle parti previa deliberazione di tutti gli enti convenzionati da adottarsi almeno 12 mesi prima della scadenza naturale, in alternativa può essere approvata una nuova convenzione per l'organizzazione del servizio idrico integrato. Decorso tale termine, la Regione procede in via sostitutiva ai sensi delle vigenti leggi.

Modificazioni e/o aggiornamenti della presente convenzione possono sempre essere richiesti dagli Enti Locali partecipanti, e sono approvati con le stesse modalità di approvazione di cui alla presente convenzione.

Interventi modificativi della normativa nazionale e/o regionale nelle materie disciplinate dalla presente convenzione comportano adeguamento automatico della medesima mediante atto deliberativo di presa d'atto da parte dell'Autorità d'Ambito.

Le intervenute modificazioni recepite dalla Autorità d'Ambito sono comunicate agli Enti Locali convenzionati per opportuna conoscenza.

### **CAPO II – Conferenza dei Sindaci, dei Presidenti delle Comunità Montane e delle Province**

#### ***Art. 5 (Conferenza)***

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/97, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, come definite dall'art. 3 della presente convenzione, sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane, dei Presidenti delle Comunità Montane, dei Presidenti delle Province, o loro rispettivi delegati, di seguito denominata Autorità d'Ambito, costituita con le modalità di rappresentanza disciplinate al successivo art. 6.

#### ***Art. 6 (Rappresentanza)***

Gli Enti Locali costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 -"Verbanus Cusius Ossolus et Planura Novaresis", sono rappresentati nell'Autorità d'Ambito di cui al successivo art. 8 nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. 13/97. Le quote sono determinate riservando ai Comuni dell'Ambito il 75% della rappresentanza espressa per il 30% in base alla popolazione residente e per il 45 % in base alla superficie territoriale; alle Province è riservato il 25% delle quote determinate in modo da garantire in sommatoria uguale rappresentatività alle due Province (50 % alla Provincia del Verbanus Cusius Ossolus e 50 % alla Provincia di Novara). I valori ottenuti sulla base dei criteri sopra descritti, costituiscono i criteri di calcolo su cui vengono definite le quote di rappresentanza per la prima costituzione dell' Autorità d'Ambito e sono riportati nell' Allegato D alla presente convenzione. I dati utilizzati nel calcolo della consistenza della popolazione sono quelli desunti dalla rilevazione ISTAT dell'anno 2001, dati Banca Dati Territoriali della Regione Piemonte (Allegato C). Le quote unitarie, in caso di variazioni demografiche (nuove rilevazioni ISTAT), verranno automaticamente rielaborate facendo riferimento ai criteri sopra specificati.

#### ***Art. 7 (Bacini Territoriali Omogenei, B.T.O.)***

I Comuni non appartenenti alle Comunità Montane, costituiscono i Bacini Territoriali Omogenei (B.T.O.) individuati nell'Allegato B alla presente convenzione. I Sindaci dei Comuni costituenti i



Bacini Territoriali Omogenei si riuniscono in Conferenza presso il comune più popoloso sulla base dei dati ISTAT 2001 (definito Comune Centro-Zona) per eleggere il proprio rappresentante nell'Autorità d'Ambito. Al fine di garantire continuità e funzionalità all'azione dell'Assemblea dei Bacini Territoriali Omogenei, l'eventuale conferimento di delega da parte dei Sindaci deve essere di tipo permanente e può essere revocata solo al venir meno del rapporto fiduciario tipico tra delegante e delegato, in caso di cessazione della medesima, per qualunque causa, cessa automaticamente anche la Sua appartenenza all' Autorità d'Ambito. Il Sindaco delegato a rappresentare in assemblea un Bacino Territoriale Omogeneo viene eletto ogni cinque anni da una conferenza alla quale partecipano i Sindaci di tutti i Comuni costituenti il Bacino Territoriale Omogeneo. Tale conferenza viene convocata dal Sindaco del Comune Centro-Zona o, in caso di mancata convocazione da parte di quest'ultimo da almeno un quarto dei Sindaci dei Comuni appartenenti al Bacino Territoriale Omogeneo. Risulta eletto quale delegato il Sindaco che consegue la maggioranza assoluta del voto dei Sindaci presenti ciascuno dei quali esprime un voto indipendentemente dalle dimensioni del Comune; il secondo eletto è il suo delegato e lo sostituisce in caso di impedimento od assenza. Tale elezione deve avvenire secondo modalità che garantiscano equamente tutte le realtà territoriali, e comunque, in caso di mancata nomina, la rappresentanza del Bacino Territoriale Omogeneo, sarà attribuita a rotazione annuale a ciascuno dei Sindaci dei Comuni costituenti il Bacino Territoriale Omogeneo, a partire dal più anziano anagraficamente. Le Conferenze dei Sindaci dei Bacini Territoriali Omogenei ed i Presidenti delle Comunità Montane elaborano proposte circa l'organizzazione del servizio idrico integrato; in particolare, per il territorio di competenza esprimono pareri circa quanto indicato al comma 2 dell'art 5. della L.R. 13/97. Il loro rappresentante nell' Autorità d'Ambito è vincolato nel suo mandato alle suddette decisioni. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune Centro-Zona che, se non altrimenti disposto, funge da Presidente; la Conferenza è altresì convocata qualora sia richiesta da uno o più Sindaci. L'Assemblea dei Sindaci del Bacino Territoriale Omogeneo può darsi un proprio Regolamento di funzionamento. Il rappresentante nell'Autorità d'Ambito consulta almeno due volte all'anno i Sindaci dei Comuni costituenti il Bacino Territoriale Omogeneo, utilizzando le forme disciplinate dall'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. In modo analogo i Presidenti delle Comunità Montane o i loro rappresentanti consultano i Sindaci dei Comuni ricompresi nelle stesse. L'Autorità d'Ambito assicura il supporto logistico al funzionamento delle Conferenze dei Sindaci dei Bacini Territoriali Omogenei e dei Presidenti delle Comunità Montane.

## TITOLO II – FUNZIONAMENTO

### CAPO I – Autorità d'Ambito

#### *Art. 8 (Organi)*

Sono Organi dell'Autorità d'Ambito:

- a) L'Autorità d'Ambito
- b) Il Presidente

#### *Art. 9 (Composizione, funzionamento, sede dell'Autorità d'Ambito)*

L'Autorità di Ambito è formata:

- dai Sindaci rappresentanti dei Bacini Territoriali Omogenei (B.T.O.) o loro delegati designati tra i Sindaci di ciascun Bacino Territoriale Omogeneo qualora sia costituito da una pluralità di Comuni;
- dai Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati;
- dai Presidenti delle Province o loro delegati. Ciascun rappresentante è portatore della somma delle quote degli Enti rappresentati.



Al fine d'impedire maggioranze precostituite o la formazione di raggruppamenti con peso prevalente, le deleghe ad altri componenti l'Autorità d'Ambito e/o i patti di sindacato di voto, sono considerate nulle per violazioni delle norme imperative di Diritto Pubblico che definiscono l'esercizio associato delle funzioni istituzionali di ciascun Ente Locale. I rappresentanti degli Enti Locali restano in carica sino allo scadere del loro mandato elettorale.

L'Autorità d'Ambito si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno in occasione della discussione del Budget e del Bilancio.

L'Autorità d'Ambito si riunisce in convocazione straordinaria per discutere degli argomenti all'ordine del giorno ogni qual volta la convochi il suo Presidente o su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno un ventesimo delle quote di rappresentanza. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento d'organizzazione.

L'Autorità d'Ambito è validamente costituita allorquando siano presenti la maggioranza delle quote in conferenza, sempre che sia assicurata almeno la presenza di una delle due Province, di un rappresentante delle Comunità Montane e di un rappresentante dei Bacini Territoriali Omogenei.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno delle quote di rappresentanza. Nel caso manchi il numero legale, il Presidente provvede alla convocazione di una nuova seduta con identico o.d.g. da tenersi entro 8 giorni, nella quale l'Autorità d'Ambito è validamente costituita con la presenza di 1/3 delle quote di rappresentanza e delibera a maggioranza della metà più una delle quote di rappresentanza presenti.

Nelle materie di cui al comma 2 art. 5 L.R. 13/97, l'Autorità d'Ambito delibera in prima convocazione a maggioranza dei 2/3 delle quote di rappresentanza. In seconda seduta, da tenersi entro 15 giorni dalla precedente, per discutere unicamente i punti dell'o.d.g. non compiutamente definiti nella seduta precedente, le proposte sono approvate con la maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza.

L'Autorità d'Ambito ha un proprio Regolamento Generale di funzionamento.

La sede dell'Autorità d'Ambito è stabilita presso la Provincia di Novara, nella Provincia del Verbanio Cusio Ossola ha sede l'Ufficio Decentrato con funzioni di raccordo tra il territorio e l'Autorità d'Ambito.

#### *Art. 10 (Presidente dell'Autorità d'Ambito)*

L'Autorità di Ambito, ogni cinque anni elegge, a scrutinio palese, nel suo seno, a maggioranza qualificata dei 2/3 della rappresentanza, il Presidente.

In caso di mancata elezione del Presidente della Conferenza tale carica è assunta dal Componente più anziano in età anagrafica tra i Componenti della Conferenza; decorso un anno ed ancora pendente tale nomina, la carica viene assunta automaticamente dal secondo componente più anziano e così via, in ordine di età, a turnazione annuale.

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto di Legge l'Autorità d'Ambito ed esercita ogni iniziativa inerente l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, convoca e presiede, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane e delle Province;

Il Presidente dell'Autorità d'Ambito provvede a trasmettere agli Enti Locali convenzionati gli atti fondamentali deliberati entro venti giorni dalla loro adozione. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività dell'Autorità d'Ambito.

#### *Art. 11 (Pubblicazione e forme di consultazione)*

Gli atti deliberativi dell'Autorità d'Ambito sono pubblicati per quindici giorni consecutivi nell'apposito Albo Pretorio della Provincia di Novara.



L'Autorità d'Ambito promuove ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti Locali convenzionati in merito agli aspetti fondamentali della sua attività.

A tal fine l'Autorità d'Ambito in particolare:

- a) attua incontri sia generalizzati che nelle singole realtà territoriali con gli Enti Locali convenzionati partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, ad apposite riunioni;
- b) divulga ed illustra la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti Locali convenzionati.

## **CAPO II – GLI UFFICI**

### **SEZIONE I – Individuazione degli uffici**

#### *Art. 12 (Articolazione degli Uffici)*

L'Autorità d'Ambito articola la propria organizzazione nell'Ufficio di Presidenza e nell'Ufficio Decentrato.

Alle attività degli Uffici sovrintende il Direttore dell'Autorità d'Ambito di cui al successivo art 13. La ripartizione dei costi operativi derivanti dall'eventuale affidamento di servizi alle Province saranno definiti da apposita convenzione tra le Province e l'ATO1..

Il Regolamento Generale di organizzazione definisce le professionalità necessarie, nonché i compiti ed i rapporti degli Uffici.

L'Autorità d'Ambito, per lo svolgimento di compiti che richiedono professionalità e specializzazione, può avvalersi di collaborazioni professionali esterne mediante stipula di convenzioni da effettuarsi secondo le vigenti norme.

#### *Art. 13 (Direttore dell'Autorità d'Ambito)*

Il direttore della Autorità d'Ambito viene nominato secondo le indicazioni contenute nel Regolamento Generale; svolge le funzioni di Dirigente responsabile degli Uffici.

Il direttore provvede:

- ad organizzare il funzionamento degli Uffici, secondo quanto previsto dalla presente convenzione e dal Regolamento Generale;
- dispone di poteri di spesa, come previsto dal D.lgs 29/93 e li esercita secondo il regolamento di contabilità dell'Autorità d'Ambito;
- partecipa alle riunioni dell'Autorità d'Ambito;
- da esecuzione ai deliberati dell'Autorità d'Ambito;
- coordina le attività degli Uffici e ne riferisce agli organi dell'Autorità d'Ambito;
- rappresenta l'Autorità d'Ambito in giudizio.

#### *Art. 14 (Status dei Dipendenti dell'Autorità d'Ambito)*

Ai dipendenti dell'ATO1 si applica il contratto di lavoro degli enti locali e il relativo regime giuridico, previdenziale e assistenziale.

### **SEZIONE II – Compiti degli Uffici**

#### *Art. 15 (Definizione)*

Per definizione di legge spettano agli Uffici dell'Autorità tutti gli atti di gestione interni ed a rilevanza esterna non espressamente riservati alla Conferenza.



### *Art. 16 (Competenze)*

Spettano in particolare agli Uffici:

- a) Il controllo degli standard di efficienza ed economicità della gestione dei servizi idrici, secondo gli indirizzi dello Stato e della Regione;
- b) La direzione del controllo tecnico-gestionale sull'erogazione del servizio con relazione annuale alla Conferenza;
- c) La direzione dell'attuazione del Programma delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio nell'ambito delle direttive impartite dall'Autorità d'Ambito;
- d) La conclusione e stipulazione di accordi di programma tra le diverse Autorità d'Ambito;
- e) La stipulazione delle convenzioni ed il trasferimento della gestione del servizio agli enti gestori, ivi compreso l'uso di opere, impianti, canalizzazioni di proprietà degli Enti Locali o in loro dotazione.
- f) L'istruttoria degli atti di competenza dell'Autorità d'Ambito;
- g) L'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza, anche con atti di rilevanza esterna come l'espletamento delle procedure d'appalto e l'esecuzione dei lavori;
- h) Il controllo tecnico-gestionale;
- i) La dichiarazione di conformità al piano delle infrastrutture di cui all'art. 16 della L. 36/94;
- l) Il nulla osta tecnico sulle convenzioni ex. art. 26 della L. 36/94, ove previsto dalla convenzione tipo di cui all'art. 1 della D.LGS. 152/2006.

## **TITOLO III – PRODUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO**

### **CAPO I – Individuazione delle gestioni**

#### *Art. 17 (Organizzazione del Servizio Idrico Integrato-criteri e procedure)*

Alla gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 si provvede nelle forme e nei modi determinati dall'articolo 7 della L.R. 13/97.

L'Autorità d'Ambito procede all'assegnazione dei servizi secondo i criteri stabiliti dalla Regione Piemonte.

Ai soggetti gestori è affidata, e ne rispondono nei confronti degli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, la gestione del Servizio Idrico Integrato, così come definito dal D.Lgs. 152/2006..

I rapporti tra i soggetti gestori e l'Autorità d'Ambito sono definiti mediante la stipula di convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato sulla base della convenzione tipo predisposta dalla Regione Piemonte.

#### *Art. 18 (Tariffa del Servizio Idrico Integrato)*

La tariffa d'Ambito costituisce il corrispettivo dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato ed è dovuta dall'utenza nell'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 1.

L'Autorità d'Ambito determina la tariffa secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 della L. 36/94 perseguendo principi di solidarietà e di gradualità e prevedendo specifiche modulazioni tenuto conto di situazioni di disagio e di marginalità socio-economiche.

L'omogeneità del sistema tariffario verrà raggiunta in fasi successive, a partire dai singoli Bacini Territoriali Omogenei e dalle singole Comunità Montane per poi essere estesa all'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 1.

In applicazione del principio di solidarietà di cui al D.LGS. 152/2006, nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, sono previste specifiche agevolazioni per le zone



montane in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica come previsto dalla legislazione regionale in materia. L'Autorità d'Ambito destina una quota della tariffa, pari al 5%, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità Montane che, nel rispetto degli accordi di programma, predispongono l'attuazione degli interventi connessi alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione del territorio montano.

#### *Art. 19 (Autorizzazioni relative alla realizzazione delle infrastrutture)*

Gli Enti Locali convenzionati s'impegnano ad autorizzare il gestore, per la durata della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, ad utilizzare, conformemente alle disposizioni vigenti e future, il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all'effettuazione del Servizio.

I soggetti gestori dovranno realizzare le suddette opere e/o interventi in conformità alle norme attuali e future in materia di tutela del territorio e valutazione degli impatti ambientali arrecando il minor disagio possibile e comunque dovranno presentare all'Autorità d'Ambito e realizzare, Piani di Monitoraggio Ambientale, in fase di cantierizzazione e messa a regime dell'opera, nonché ripristinare integralmente i siti ed i luoghi interessati dai lavori.

### **CAPO II – Accesso e controllo**

#### *Art. 20 (Tutela dei diritti degli utenti)*

L'Autorità d'Ambito assicura che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 ed adottino le rispettive Carte dei Servizi secondo quanto previsto dal Decreto Legge del 12 maggio 1995 n. 163. Le convenzioni che regolano i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i soggetti gestori devono contenere specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sopra stabilito. Le stesse convenzioni disciplinano inoltre l'obbligo dei gestori di fornire agli Enti Locali costituenti l'Autorità d'Ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti del proprio territorio e al riconoscimento dei loro diritti.

#### *Art. 21 (Controllo, pubblicazione e accesso)*

La relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale dell'erogazione del servizio e le deliberazioni della conferenza sono trasmesse ad ogni Ente Locale facente parte dell'Autorità d'Ambito.

Per ogni atto dell'Autorità d'Ambito si applicano le norme di legge vigenti sull'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, fermo restando che nessun segreto può essere opposto ai componenti degli organi degli Enti Locali costitutivi dell'Autorità d'Ambito.

### **TITOLO IV - NORME FINANZIARIE E FINALI**

#### *Art. 22 (Rapporti finanziari)*

L'Autorità d'Ambito ha autonomia patrimoniale, finanziaria ed economica, per tutte le operazioni connesse alla propria attività.



L'Autorità d'Ambito approva il budget, contestualmente al Programma degli investimenti da realizzare nell'anno successivo ed al Piano Triennale degli Investimenti, entro il 30 settembre.

L'Autorità d'Ambito approva il Bilancio chiuso al 31 dicembre entro il 30 aprile dell'anno successivo, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale.

L'Autorità d'Ambito ha una propria Tesoreria.

Le spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito sono integralmente coperte attraverso i canoni di concessione o affidamento del servizio idrico integrato determinati dall'Autorità medesima e versati dai soggetti gestori in base ad apposite norme fissate nelle convenzioni e nei relativi disciplinari.

#### *Art. 23 (Dotazione dell'Autorità d'Ambito)*

All'Autorità d'Ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

Tutti i beni destinati al pubblico servizio del ciclo completo delle acque, di proprietà dei singoli Enti Locali o degli enti gestori salvaguardati, secondo le norme di legge vigenti restano di proprietà degli stessi; della consistenza è redatto apposito elenco.


I beni delle gestioni esistenti di cui sia deliberata la trasformazione, liquidazione o comunque la cessazione, appartengono agli Enti Locali di riferimento e, secondo le norme vigenti, sono attribuiti in uso alle nuove gestioni deliberate dall'Autorità d'Ambito.

#### *Art. 24 (Norma finale)*

Con cadenza annuale, il Presidente dell'Autorità d'Ambito convoca la Conferenza Generale di tutti gli Enti Locali partecipanti all'Ambito al fine di discutere e valutare se le problematiche relative all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed in particolare le norme della presente convenzione mantengano funzionalità ed adeguatezza al raggiungimento dei fini perseguiti.

Eventuali modificazioni e/o integrazioni proposte ed approvate in tale sede, votate all'unanimità dall'Autorità d'Ambito e successivamente approvate da tutti i Consigli degli Enti Locali partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n.1 costituiscono modificazione della presente convenzione.

Eventuali modificazioni territoriali degli enti convenzionati comporteranno la rettifica automatica della presente convenzione. L'Autorità d'Ambito ne prende atto con propria deliberazione apportando le conseguenti variazioni alle quote di rappresentanza.



# COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2012

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

f.to (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

### Referto di Pubblicazione (Legge n. 69/2009 art. 32 comma 5)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 11 DIC. 2012 all'Albo pretorio on line del Comune www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li 11 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29 novembre 2012**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 - 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, li 11 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.-

Mergozzo, li 11 DIC. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Di Pietro dr. Nicola)